



# Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche

## A.C. 4679

Dossier n° 645 - Schede di lettura  
6 novembre 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4679
Titolo:	Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. DE POLI
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	14
Date:	
trasmissione alla Camera:	4 ottobre 2017
assegnazione:	9 ottobre 2017
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, XI Lavoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La **proposta di legge in esame** (*Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche*) è stata approvata in prima lettura dal Senato - in un testo unificato - il 3 ottobre scorso.

Essa reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della [legge n. 381 del 1970](#), si considera **sordo** chi abbia una perdita uditiva dalla nascita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non abbia avuto origine esclusivamente psichica o per causa di guerra, lavoro o servizio. La citata disposizione è quella che risulta a seguito delle modifiche introdotte con la [legge n. 95 del 2006](#), che ha eliminato il preesistente termine "sordomuto" da tutte le leggi in vigore, sostituendolo con "sordo", ed ha introdotto il criterio della "compromissione" del linguaggio al posto del suo "impedimento". Vale a dire che l'apprendimento del linguaggio non deve più essere impossibile ma soltanto difficoltoso e, quindi, può realizzarsi, ad esempio, grazie alla protesizzazione ed a percorsi abilitativi precoci. Secondo quanto precisato, poi, con D.M. 5 febbraio 1992, il termine dell'età evolutiva, in base a quanto si desume dalla scienza medica, è fatto coincidere con il compimento del 12° anno di vita. Inoltre, la sordità, riferita all'orecchio migliore e misurata senza le eventuali protesi, deve essere di grado variabile secondo l'età del soggetto:

- o se minore di anni 12, pari ad almeno 60 decibel di media sulle frequenze da 500 a 2000 Hertz nell'orecchio migliore;
- o se maggiore di anni 12, pari ad almeno 75 decibel di media sulle frequenze da 500 a 2000 Hertz.

Tale ultima distinzione rileva ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della [legge n. 508 del 1988](#). L'accertamento della sordità, ai sensi della citata [legge n. 381 del 1970](#) è effettuato dalla competente commissione sanitaria, integrata con un rappresentante dell'ENS. Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel. Il riferimento normativo principale sull'handicap è costituito dalla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), che ha formulato un sistema organico di principi e un piano generale di intervento, lasciando alle regioni il compito di individuare in dettaglio, nell'esercizio delle loro competenze, le priorità locali e le forme concrete di attuazione. Ai comuni e alle aziende sanitarie locali spetta inoltre di provvedere, con un certo margine di autonomia, all'erogazione dei servizi previsti. In particolare, l'articolo 6 reca disposizioni sugli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni, da attuarsi nel quadro della programmazione sanitaria. L'articolo 9 disciplina il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. Gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni sul diritto all'educazione e all'istruzione, all'integrazione scolastica, sulle modalità di attuazione dell'integrazione, sui gruppi di lavoro per

l'integrazione scolastica, sulla valutazione del rendimento e prove d'esame. Gli articoli 17 e 18 dispongono invece sulla formazione professionale e sull'integrazione lavorativa. L'articolo 25 è volto a migliorare l'accesso alla informazione e alla comunicazione, in particolare, nei servizi radiotelevisivi o telefonici, per favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori. L'articolo 38 stabilisce che i servizi di riabilitazione possono essere prestati direttamente dalle ASL o da privati convenzionati. L'articolo 42 reca la copertura finanziaria per gli interventi previsti dalla legge.

Per **sordocecità** si intende quella condizione patologica che combina, in varie misure, la cecità e la sordità. In Italia, con la [legge 107/2010](#) viene riconosciuta come "**disabilità specifica unica**" e non più come in precedenza, una semplice sommatoria delle due disabilità. La legge definisce come sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile. Le persone affette da sordocecità, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Le modalità di accertamento della sordocecità, gli interventi per l'integrazione ed il sostegno sociale delle persone sordocieche, e le modalità di assistenza da parte delle regioni sono definiti dagli articoli , 4 e 5 della citata [legge 107/2010](#).

Va inoltre ricordato che la lingua italiana dei segni (LIS) non è una forma abbreviata di italiano, una mimica, un qualche codice morse o braille, un semplice alfabeto manuale o un supporto all'espressione della lingua parlata, ma una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La LIS si è evoluta naturalmente, come tutte le lingue, con una struttura molto diversa dalle lingue vocali, più comunemente conosciute, che utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l'espressione facciale, la postura. La LIS ha meccanismi di dinamica evolutiva e di variazione nello spazio (i "dialetti"), e rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale. È una lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione . Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città, dovuta a quanto ancora sopravvive delle diversità linguistiche che ancora c'erano tra i vari istituti per sordi. Così abbiamo la LIS (Lingua dei segni italiana), l'ASL (America Sign language), il BSL (British Sign Language), la LSF (Langue des Signes Française). E' stato fatto anche un tentativo di creare una lingua dei segni unica, così come avvenne con l'Esperanto, ma senza grande successo . Attualmente la lingua dei segni più utilizzata in ambiti internazionali è l'American Sign Language . Quando le persone non udenti perdono la vista, (ad esempio nella Sindrome di Usher) la Lis si trasforma in Lingua Italiana dei Segni Tattile. La persona sordocieca ascolta toccando con le proprie mani le mani di chi "parla", percependo così il segno comunicato.

Il provvedimento si compone di **14 articoli**.

L'**articolo 1** esplicita la **finalità della legge**, prevedendo che la Repubblica, in attuazione **degli articoli 2 e 3 della Costituzione** e degli **articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità)** della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, in raccordo con la [legge n. 104/1992 \(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate\)](#), e con il [decreto legislativo n. 66/2017 \(Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c\), della legge 13 luglio 2015, n. 107](#)), nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dalla [legge n. 18/2009](#), riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), ha rappresentato in materia di disabilità il primo strumento internazionale vincolante per gli Stati. Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti.

In ambito comunitario, per quanto riguarda il riconoscimento e il diritto all'uso della lingua dei segni, il Parlamento europeo è intervenuto attraverso la **Risoluzione sulla lingua dei segni dei sordi del 17 giugno 1988**, in cui si prevede l'adozione di una serie di misure concernenti, la formazione a tempo pieno per interpreti di lingua dei segni, la traduzione nella lingua dei segni per le principali trasmissioni televisive e per le circolari governative pertinenti in materia di assistenza sociale, salute e occupazione, l'insegnamento della lingua dei segni agli udenti, la pubblicazione di dizionari aggiornati delle rispettive Lingue dei segni nazionali, nonché la ricerca in tale settore e l'elaborazione di dizionari multilingue delle lingue dei segni usate nella Comunità. Il Parlamento europeo è nuovamente intervenuto sul tema, attraverso la **risoluzione del 18 novembre 1998**, ribadendo, a dieci anni di distanza, gli stessi principi definiti nella richiamata risoluzione del 1988, e invitando nuovamente la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni usata dai sordi. Nel 2006, il Parlamento europeo ha approvato la **risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata**: Piano d'azione europeo 2006-2007, in cui invita gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale, attraverso la televisione digitale, per migliorare la sottotitolazione, il commento sonoro e le spiegazioni mediante simboli, e promuovendo al contempo, nell'ambito della televisione analogica, la generalizzazione dell'uso dei sottotitoli e del linguaggio gestuale. Da ultimo, il 23 novembre 2016, al Parlamento europeo, è stata approvata la "**Risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti**". Nelle risoluzioni si sottolinea che è necessario ovviare alla carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati e che tale obiettivo può essere

raggiunto solo mediante:

- o il riconoscimento ufficiale negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE delle lingue dei segni nazionali e regionali;
- o una formazione formale;
- o l'iscrizione in un registro;
- o il riconoscimento formale della professione.

Viene anche assicurata la tutela, il sostegno e la promozione di **tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità**, nonché gli **strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio**. Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di **bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile**. Vengono poi promossi la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per i soggetti citati, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile. Infine viene valorizzata la promozione della ricerca scientifica e tecnologia su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico. Per le finalità della legge nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

L'**articolo 2** attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie perché i soggetti sopracitati possano fare liberamente uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico o privato.

L'**articolo 3** prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione, implantologia e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'[articolo 117, comma 2, lettera l\) della Costituzione](#). Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla diagnosi di sordità e sordocecità. Viene poi promossa la costituzione, nelle Regioni e nelle province autonome, di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste dall'articolo in esame, da qualificare come livelli essenziali di assistenza.

In proposito va ricordato che il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017](#), che ha definito i nuovi Livelli essenziali di assistenza, ha introdotto, tra l'altro, lo screening neonatale per sordità congenita e cataratta congenita (cfr. <http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioNotizieEsenzioni>).

Infine viene promossa l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, hard-ware e software in favore dei soggetti indicati, per consentire loro di ridurre o superare le condizioni di svantaggio, nonché di ausili informatici con le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui le condizioni di svantaggio comportano un maggiore impatto con la persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, nonché all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

L'**articolo 4** sancisce la promozione, da parte della Repubblica, dei seguenti principi:

- **accessibilità universale** degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, al fine di garantirne la comprensibilità, l'utilizzabilità e la praticabilità da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile (**comma 1**);
- **accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti**, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. Si prevede, a questo scopo, la promozione dell'implementazione negli edifici sia di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo, sia di sistemi di automazione e domotica (**comma 2**);

In proposito, la [legge n. 13 del 1989](#) ha dettato disposizioni volte a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (v. anche il [regolamento di attuazione D.M. 236/89](#)) per garantire l'accessibilità intesa come possibilità, specificamente per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere un determinato edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

- **diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata**, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, ai messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private (**comma 3**);

A titolo esemplificativo, tra le forme di comunicazione alternativa alla lingua parlata, si segnala la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), un settore della pratica clinica che ha come obiettivo la compensazione di disabilità temporanee o permanenti del linguaggio espressivo ed il superamento degli ostacoli sociali e relazionali dovuti al deficit del linguaggio, specialmente da parte di disabili e degli alunni con [bisogni educativi speciali \(BES\)](#).

- **accessibilità** alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, **di campagne pubblicitarie istituzionali, pagine e portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo**. In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel caso in cui promuovano o sovvenzionino congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità (comma 4);
- **accesso** delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i **servizi di emergenza e pronto intervento** mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili, ed 'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali (**comma 5**);
- **l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva**, quali la LIS e la LIS tattile, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e analoghi dispositivi; viene altresì sancito il principio della promozione della prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti che favoriscano per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini (**comma 6**);
- la **creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato** in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'[articolo 143 del c.p.p.](#) che sancisce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete di lingua italiana, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

L'**articolo 5** definisce le norme per l'**inclusione scolastica**, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal recente [D.lgs. n. 66/2017](#) ([qui un approfondimento dell'esame parlamentare dello schema di decreto](#)). In particolare, nell'ambito dei principi e delle finalità indicate all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, il **comma 1** prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del medesimo decreto, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'**insegnante di sostegno**, dell'**assistente alla comunicazione** nel caso di alunni sordi e dell'**assistente all'autonomia e alla comunicazione** nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

In proposito si ricorda che l'[articolo 3 del D.Lgs. n. 66/2017](#) ha previsto che lo Stato provveda, per il tramite dell'amministrazione scolastica: a) ad assegnare alla scuola statale docenti di sostegno; b) definire l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto degli alunni con disabilità certificata; c) assegnare, nell'ambito del personale ATA, collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale; d) assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (quindi anche alle istituzioni non statali, pertanto quelle comunali e paritarie) un contributo economico, parametrato al numero degli alunni con disabilità accolti e alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

Il **comma 2** stabilisce inoltre che le amministrazioni (dello Stato, regionali e locali) tengano conto delle **esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile** agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, prevedendo azioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con decreto del MIUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prevede la determinazione di *standard* nazionali dei percorsi formativi per l'accesso alle professionalità di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli, tenuto anche conto delle competenze definite dall'[art. 13, co. 3, della L. 104/1992](#) (**comma 3**).



In proposito, si ricorda che il citato art. 13, co. 3, ha disposto che nelle scuole di ogni ordine e grado devono essere garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali sancito dal [DPR 616/1977](#) (e specificamente dall'art. 42). Successivamente, la legge di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#)) ha attribuito alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, a fronte delle quali ha previsto il trasferimento di 70 milioni di euro per il medesimo anno (v. [DPCM 30 agosto 2016](#)).

Con l'emanando decreto del MIUR dovranno inoltre essere definite le norme transitorie per chi già esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime professioni sopraindicate.

Ai fini dell'adozione del decreto dovrà essere sentito un **gruppo di esperti nominati dal Ministro dell'istruzione**, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità. In proposito viene stabilita una **clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica**, in quanto, ai componenti del suddetto gruppo di esperti, si prevede non spetti alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

L'**articolo 6** detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria e, in particolare, la promozione da parte della Repubblica:

- dell'**accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria** per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia (tecnica per scrivere in stenografia -scrittura manuale più rapida della grafia alfabetica-, ma con l'ausilio di una macchina), il *respeakeraggio* (tecnica per il riconoscimento del parlato che produce testi in trascrizione, resocontazione o sottotitoli per le persone sorde) la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonea ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate (**comma 1**);
- l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream* (**comma 2**).

L'**articolo 7**, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle **pari opportunità e accessibilità** a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, *chat*, *e-mail* e videoconferenze.

In proposito si vedano anche le [regole per le pari opportunità delle persone disabili adottate dall'Assemblea generale ONU il 20 dicembre 1993](#).

L'**articolo 8**, in materia di tutela della salute, definisce il principio di promozione, da parte della Repubblica, dell'**accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino** e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, oltre che attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (**comma 1**).

In proposito si deve ricordare che tra i principi indicati dall'Intesa tra Stato e regioni del 10 luglio 2014 che ha definito il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, l'accesso ai servizi ed alle prestazioni deve essere caratterizzato da equità ed universalismo.

Inoltre, le amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, alle campagne informative e preventive in materia di salute attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine (**comma 2**).

L'**articolo 9**, in materia di arte, cultura e tempo libero, definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della **piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano**, del **turismo accessibile** e la **fruizione di eventi culturali**, della **pratica sportiva**, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione (**comma 1**).

In proposito si segnala, a titolo di esempio, il progetto sperimentale dell'Università di Siena (progetto "Vietato non toccare", un laboratorio finalizzato all'esemplificazione delle buone prassi da adottare nella progettazione accessibile degli ambienti dedicati all'arte e alla cultura) che intende fornire una puntuale conoscenza degli elementi che costituiscono barriere all'interno di spazi-ambienti specificamente dedicati all'arte, ideando percorsi museali tattili-olfattivi studiati per tutti i visitatori che sono invitati ad indossare maschere occlusive della vista. Inoltre, con riferimento al turismo accessibile, si segnala l'attività di associazioni che si impegnano nella promozione, diffusione

ed attuazione della "cultura dell'accessibilità turistica" per soddisfare la domanda, attraverso informazioni dettagliate, di chi viaggia con esigenze specifiche in modo da poter scegliere strutture ricettive e i servizi più adatti a specifici bisogni dovuti a disabilità.

Per le finalità del precedente comma, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale italiano in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali formazione al personale, visite guidate con interpretariato in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero (**comma 2**).

L'**articolo 10** impegna la Repubblica a promuovere le misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali, veicolando l'uniformazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione. Spetta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, alle Regioni e agli enti locali, il compito di promuovere servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

L'**articolo 11** prevede che **entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti attuativi** - da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della [legge n. 400/88](#) - , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore - quali associazioni professionali delle professioni non organizzate, di cui all'[articolo 2 della legge n. 4/2013](#) - sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della legge. Viene poi stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento - da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400/1988](#) -, sono adottate le disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [decreto legislativo n. 297/1994](#).

Gli istituti di carattere atipico, prima della loro riforma disposta in attuazione dell'[articolo 21, comma 10, della L. 59/1997](#) per migliorarne il supporto alla autonomia delle istituzioni scolastiche, si configuravano come istituti di specializzazione per docenti ed educatori per minorati della vista o dell'udito ed insieme come scuole speciali e convitti per sordomuti o per cechi ipovedenti, di cui all'articolo 67 del TU sulla scuola ([D. Lgs. n. 297/1994](#)).

Per gli istituti oggetto della riforma è stata prevista l'integrazione dei soggetti portatori di handicap sensoriali all'interno del nuovo sistema scolastico caratterizzato dall'autonomia delle istituzioni scolastiche (qui [l'approfondimento svolto durante l'esame parlamentare dello schema di decreto](#)) nel luglio 2003.

La [legge n. 69/2000](#) che ha disposto interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, all'articolo 1, ha successivamente previsto lo stanziamento di risorse destinate alla realizzazione degli interventi programmati dalla riforma (e non ancora attuati), compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale.

Da ultimo, il DL. 91/2017 ([L. 123/2017](#)) che ha previsto norme di carattere urgente per la crescita economica del Mezzogiorno, ha disposto, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino dei predetti istituti atipici, l'assegnazione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, finalizzati a specifici interventi educativi per il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nonché a consentire il funzionamento dei medesimi istituti, fino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi.

L'**articolo 12** attribuisce all'**Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità** (di cui all'articolo 3 della [legge n. 18/2009](#)), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3. Per lo svolgimento delle citate funzioni l'Osservatorio costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono scelti tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e sordocecità.

Il gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:

- predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'incisione delle persone sorde, on disabilità uditiva e sordocieche;
- promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei soggetti indicati anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- predisporre la relazione sullo stato di attuazione della legge;
- promuove la realizzazione di studi e ricerche per individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni ed interventi per la promozione dei diritti dei soggetti indicati.

L'[articolo 3 della legge n. 18/2009](#) prevede che allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con

disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 6 luglio 2010, n. 167.

L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a. promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
- b. predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- c. promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- d. predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'[articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), come modificato dal comma 8 del presente articolo;
- e. promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014.

L'**articolo 13** attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge - mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità - e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.

L'**articolo 14** contiene la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**.

## Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento, approvato dal Senato, è un testo unificato di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile, e riguarda diversi ambiti di competenza legislativa. Esso, ponendosi in attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 e 3, nonché di norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sembra investire, innanzi tutto, la materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera l\), della Costituzione](#). Per quanto attiene alle norme sull'inclusione scolastica e a quelle sulla formazione universitaria e post-universitaria può essere richiamato l'[articolo 117, secondo comma, lettera n\), della Costituzione](#), che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché il terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell'istruzione. Per quanto attiene poi ai profili relativi all'uso della LIS e della LIS tattile, nonché di ogni strumento idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, possono essere richiamate le materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera g) e l) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, per quanto attiene al profilo della prevenzione e identificazione precoce della sordità e sordocecità,

nonché dell'adozione di strumenti idonei ad attenuare o correggere il deficit uditivo e visivo, può essere richiamata la materia della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'[articolo 117, comma 3 della Costituzione](#).